

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 2623 Torino, 03/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 3032, EX TNT TRACO, STRADA DELLA CEBROSA S.N.C., TORINO. FOGLIO 1019 PARTICELLE 46, 118 (PARTE), 119 (PARTE), 122 (PARTE) DEL CATASTO TERRENI. APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO NELLO SCENARIO ATTUALE E INDICAZIONI SU PROSECUZIONE PROCEDIMENTO DI BONIFICA NELLO

SCENARIO FUTURO.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, trasmessa dal geologo Pietro Campantico, della società Genovese Associati Srl, per conto della società Romania Uno Srl, proprietaria del sito in oggetto e 'soggetto interessato non responsabile' ex art. 245 del D. Lgs.152/06 – con PEC del 17/03/2023 (ns. prot. 3223 del 20/04/2023).

Vista la determinazione dirigenziale n. 2696 del 24/05/2023, trasmessa con nota ns. prot. 5798 del 25/05/2023, con la quale è stato autorizzato il piano di caratterizzazione.

Visto il documento "Strada della Cebrosa s.n.c. – sito ex TNT Traco D. Lgs 152/06 Norme in materia ambientale - art. 242 e 245: analisi di rischio sito specifica, 70/03/2024." trasmesso con PEC del 07/03/2024 (ns. prot. 2541-2542-2543-2544-2547 del 08/03/2024) della società Genovese Associati Srl, per conto della società Romania Uno Srl, quale analisi di rischio ex art. 242 comma 4 del D.lgs. 152/06.

Vista la comunicazione ns. prot. 2653 del 12/03/2024 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione dell'analisi del rischio, richiedendo a Città Metropolitana di Torino e ad Arpa Piemonte di esprimere parere in merito.

Vista la comunicazione ns. prot. 3539 del 05/04/2024 con la quale si è ritenuto necessario acquisire, all'interno della conferenza dei servizi citata precedentemente, anche il parere del Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico e del Servizio Qualità e Valutazioni



Ambientali per quanto di propria competenza.

Vista la relazione tecnica di Arpa Piemonte relativa all'attività di controllo nell'ambito delle indagini di caratterizzazione, contenente gli esiti analitici del campionamento in contraddittorio di terreni, materiale di riporto ed acque sotterranee prot. 31185 del 9/04/2024 (ns. prot. 3664 del 9/04/2024), trasmessa al proponente con nota ns. prot. 4065 del 17/04/2024, nella quale sono espresse alcune prescrizioni inerenti al prosieguo del procedimento di bonifica. (**Allegato 1**)

Visto il contributo tecnico pervenuto dal Servizio Trasformazioni Urbane con nota prot. 1277 del 11/04/2024 (ns. prot. 3835 del 11/04/2024) nel quale è stata evidenziata, in particolare, la necessità di suddividere in lotti funzionali il procedimento di bonifica avviato da Romania Uno, ipotizzando un primo lotto comprendente le particelle 118 (parte) e 46 in capo alla società Romania Uno e un secondo lotto costituito dalle particelle 119 (parte) già di proprietà della Città e 122 (parte) attualmente di proprietà di Romania Uno e oggetto di prossima cessione alla Città (secondo lotto perimetrato in verde nel parere allegato). (**Allegato 2**)

Visto il parere prot. n. 50724/TA1/GLS del 10/04/2024 (ns. prot. n. 3855 del 11/04/2024) con il quale Città Metropolitana di Torino prende atto delle risultanze dell'analisi di rischio non rilevando elementi ostativi all'approvazione, salvo diverso parere di Arpa, richiedendo alcuni chiarimenti e formulando prescrizioni nel caso di non superamento delle CSR. (**Allegato 3**)

Visto il parere ns. prot. 3894 del 12/04/2024 con il quale il Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali ha illustrato lo stato di avanzamento dei procedimenti di valutazione ambientale in corso finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni minime ambientali che il progetto edilizio dovrà rispettare. (**Allegato 4**)

Visto il contributo tecnico prot. n. 32818 del 12/04/2024 (ns. prot. n. 3911 del 15/04/2024) con il quale Arpa Piemonte in linea generale concorda con l'impostazione dell'analisi del rischio presentata per lo scenario interamente commerciale ma evidenzia la necessità di un piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Ritiene, inoltre, che il sito debba considerarsi contaminato, a fronte del rischio sanitario non accettabile in relazione ai percorsi di esposizione di tipo diretto in assenza di pavimentazione, con la necessità di inquadrare la pavimentazione che sarà prevista dal progetto edilizio (impermeabile) quale opera di messa in sicurezza permanente e di vincolarne successivamente la permanenza e la corretta manutenzione nel tempo. (**Allegato 5**)

Considerato, tuttavia, che in base alle risultanze dell'analisi di rischio, applicata ai risultati dei test di cessione sul materiale di riporto, anche in assenza di pavimentazione non sussiste un rischio di lisciviazione in falda di contaminanti. Pertanto, anche una pavimentazione permeabile sarebbe sufficiente ad interrompere i percorsi diretti legati al rischio sanitario non accettabile.

Considerato che, dagli ulteriori approfondimenti svolti con gli uffici dell'Urbanistica, delle Urbanizzazioni, dell'Edilizia, a seguito dell'approvazione del piano di caratterizzazione, risulta che le attuali ipotesi di trasformazione del sito non prevedono la presenza di aree verdi potenzialmente fruibili ad uso ricreativo, bensì:

- aree verdi private dichiarate non fruibili e non assoggettate ad uso pubblico (zona ovest in corrispondenza indicativamente dei punti di indagine P18, P32, P40, zona nord-est in corrispondenza indicativamente dei punti di indagine P14, P39),
- aree verdi cedute alla Città in fregio alla viabilità di corso Romania (zona parallela a corso Romania in corrispondenza indicativamente dei punti di indagine P17, P34, P35, P15),
- aree verdi assoggettate all'uso pubblico in fregio alla viabilità di strada Cebrosa (zona sud-est in



corrispondenza indicativamente dei punti di indagine P25, P13);

tutte le suddette tipologie di verde sono inserite all'interno di un ambito complessivamente di tipo commerciale (ASPI, attività di servizio alle persone e alle imprese).

Ritenuto, pertanto, dato lo scenario commerciale e nelle condizioni della trasformazione sopra riassunte, che le CSC applicabili ai fini del procedimento di bonifica siano quelle di colonna B di cui alla tabella 1 dell'allegato V del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le prescrizioni relative ai procedimenti di VAS (sulla variante 322) e VIA (sull'intervento commerciale) in merito alla necessità di utilizzo di terreno conforme a colonna A per la realizzazione delle aree verdi.

Ritenuto di non poter assumere quali CSR obiettivi di bonifica quelle derivanti dallo scenario di progetto ma di dover considerare le CSR derivanti dallo scenario non pavimentato, anche alla luce dello stato di degrado della pavimentazione che presenta evidenti e notevoli discontinuità (pozzetti, crepe, porzioni prive di asfalto, porzioni con abbondante vegetazione spontanea) e che è inidonea a garantire l'interruzione dei contatti diretti in caso di frequentazione dell'area stessa.

Considerato, comunque, che allo stato attuale l'area è dismessa e non sono presenti continuativamente recettori umani.

Ritenuto, pertanto, anche in conformità al richiamato parere Arpa, che le CSR da approvare con il presente provvedimento, relativamente al rischio sanitario legato ai percorsi diretti, siano quelle dello scenario attuale in assenza della pavimentazione, ricavate dai file di elaborazione dell'analisi di rischio trasmessi dal progettista in formato Risk-net, e riportate nella seguente tabella:

Sostanza	CSR rischio sanitario
Arsenico	2,73 mg/kg
Piombo	595 mg/kg

Considerato che tali CSR, in assenza di pavimentazione, risultano essere superate per il rischio sanitario (recettore umano) dalle concentrazioni riscontrate nei punti di indagine P34, PZ2, P41, PZ5, PZ3, P13, PZ4, il sito è da ritenere contaminato.

Ritenuto quindi necessaria la presentazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente in caso di trasformazione del sito che preveda la presenza di recettori umani.

Valutato, tuttavia, che l'analisi di rischio svolta, nelle condizioni sito-specifiche attuali di sito dismesso fornisce un rischio accettabile, e quindi in assenza di recettori umani quali fruitori del sito, questo possa considerarsi non contaminato ai sensi della normativa bonifiche.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE



- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di approvare** il documento "Strada della Cebrosa s.n.c. sito ex TNT Traco D. Lgs 152/06 Norme in materia ambientale art. 242 e 245: analisi di rischio sito specifica, 70/03/2024." redatto e trasmesso della società Genovese Associati Srl, per conto della società Romania Uno Srl in data 07/03/2024 (ns. prot. 2541-2542-2543-2544-2547 del 08/03/2024), e le CSR riportate in narrativa, subordinatamente alle indicazioni di cui ai punti seguenti;
- 2) di considerare il sito non contaminato esclusivamente nel caso della situazione attuale di assenza di recettori umani nello stesso;
- 3) di considerare il sito contaminato, alla luce dei superamenti delle CSR evidenziati in narrativa, in caso di trasformazione edilizia del sito che ne preveda la frequentazione da parte di persone;
- 4) **di richiedere** la presentazione di un progetto di bonifica, o di messa in sicurezza operativa o permanente, al fine della trasformazione del sito, avente quali obiettivi di bonifica le CSR sopra approvate;
- 5) di richiedere che la presentazione del progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 sia effettuata entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto di trasformazione edilizia dell'area;
- 6) **di richiedere** il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza di servizi:
- a. **entro 60 giorni** dal ricevimento della presente determinazione dovrà essere presentato un piano di monitoraggio inerente alle acque sotterranee, volto ad accertare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito, così come indicato al comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- b. contestualmente alla presentazione del progetto di cui al punto 4), o in ogni caso **entro sei mesi** dalla ricezione della presente determinazione, dovrà essere presentata una relazione per definire dei valori di concentrazione di monte per i contaminanti che hanno mostrato superamento delle CSC nelle acque sotterranee in ingresso al sito, mediante opportuni studi statistici basati sui dati raccolti nel corso dei monitoraggi, al fine di verificare l'assenza di un contributo del sito alla contaminazione delle acque sotterranee;
- c. il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dovrà essere suddiviso in



- due lotti indipendenti: il primo lotto comprendente le particelle 118 (parte) e 46 in capo alla società Romania Uno e un secondo lotto costituito dalle particelle 119 (parte) di proprietà della Città e 122 (parte) di prossima cessione alla Città evidenziato in verde nell'allegato 2;
- d. nel progetto di cui al punto 4) dovranno essere dettagliatamente definite le misure fisiche e gestionali che saranno adottate per rendere non fruibili le aree verdi previste nell'attuale proposta di progetto di trasformazione edilizia dell'area;
- e. dopo aver circoscritto l'area interessata, dovranno essere rimosse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, le due tubazioni in fibrocemento ed i frammenti delle stesse, ritrovate durante il campionamento in contraddittorio con ARPA; dopo la loro rimozione, dovrà essere verificata l'assenza di amianto nel terreno/materiale di riporto circostante e sottostante;
- f. è necessario procedere alla rimozione dei cumuli di rifiuti di vario genere presenti sul sito (macerie, asfalto, legname, bottiglie in vetro), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- 7) di chiarire che il secondo lotto di bonifica, come identificato nelle premesse e nel precedente punto 6) c., destinato ad essere integralmente acquisito dalla Città e utilizzato per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, sarà gestito alternativamente dal proponente Romania Uno S.r.l. o da Antea RE S.r.l., come da pregressi accordi convenzionali tra la Città e le suddette società;
- 8) di richiedere la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);
- 9) di trasmettere la presente determinazione a Romania Uno S.r.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino SISP Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, Divisione Edilizia Privata, Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e, per conoscenza, a Genovese e Associati;
- 10) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 11) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 12) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 13) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- 1. ARPA 1-RT-esiti analitici contradditorio
- Parere urbanistica_Bonifiche_CESS_particella 122 fg-1019 Romania Uno-signed
 GLSrc_TORINO_3032_Strada_Cebrosa_ex_TNT_Traco_CdS_parereADR
- 4. 2024.04.12_parere_SQVA_TNT_Traco_CA
- 5. ARPA Allegato 1-CT

IL DIRIGENTE Firmato digitalmente Lorenzo De Cristofaro

